

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 776

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006

Delega al Governo per il trasferimento a regioni ed enti locali
dei beni di interesse artistico o storico, nonché di altri beni
demaniali

ONOREVOLI SENATORI. - In molti casi le amministrazioni locali e le regioni investono cifre cospicue su immobili di interesse artistico o storico appartenenti al demanio dello Stato, spesso degradati e fatiscenti, al fine di restaurare e recuperare tali beni e poterli utilizzare per lo svolgimento di attività culturali utili alla collettività. Inoltre le amministrazioni locali e le regioni sono spesso interessati ad acquistare tali beni ma incontrano intralci e divieti nell'*iter* di alienazione, nonostante il parere favorevole delle sovrintendenze; gli investimenti e gli interventi degli enti locali e delle regioni sui beni demaniali statali, di interesse storico e artistico, sono spesso vitali ai fini della riqualificazione e valorizzazione di tali beni che altrimenti graverebbero sul bilancio dello Stato.

Pertanto nel presente disegno di legge si prevede una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi-

slativi diretti al trasferimento gratuito dei beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico e privi di reddito, al demanio delle regioni, delle province o dei comuni. Tale trasferimento dovrà avvenire su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del demanio, e previo parere favorevole della sovrintendenza competente. Inoltre è previsto che il trasferimento è effettuato nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni.

Si prevede inoltre che le aree demaniali, comprese quelle del demanio marittimo, sulle quali i comuni abbiano realizzato opere pubbliche, fabbricati civili o industriali siano trasferite a titolo gratuito ai comuni medesimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trasferimento di beni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al trasferimento di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico e privi di reddito secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) il trasferimento al demanio delle regioni, delle province o dei comuni è gratuito;

b) il trasferimento deve avvenire su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del demanio, e previo parere favorevole della sovrintendenza competente;

c) il trasferimento è effettuato nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni.

2. Le aree demaniali, comprese quelle del demanio marittimo, sulle quali i comuni abbiano realizzato opere pubbliche, fabbricati civili o industriali sono trasferite a titolo gratuito ai comuni medesimi.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 100 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.